

**IL DIRETTORE GENERALE  
IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**Criteria per la nomina della commissione giudicatrice delle procedure da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

Rilevato che in data 20 maggio 2017 è entrato in vigore il d.lgs. 19 aprile 2017 n. 55 rubricato "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50";

Viste, in particolare le modifiche introdotte all'art. 77 dal D.Lgs 56/2017;

Atteso che l'art. 77, del D.lgs n.50/2016, come modificato dal Correttivo, contiene nuove norme per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Atteso che, secondo quanto stabilito dal nuovo Codice i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 dello stesso codice non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale;

Constatato che ad oggi non risulta istituito presso l'ANAC l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, previsto dall'art. 78 del Codice;

Considerato che nella fase transitoria, il comma 12 dell'art.216 del d.lgs. n.50/2016, così dispone:

*"Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante....";*

Ritenuta l'opportunità, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 216, comma 12 del d.lgs., al fine dell'eventuale futuro esperimento di gare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da parte della Società, di definire dei criteri generali in merito alla nomina delle commissioni nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia dei principi di trasparenza e competenza;

Tutto ciò premesso, il Responsabile della Trasparenza e della Corruzione, sentiti i responsabili di area della Società, ritiene opportuno individuare, nelle more dell'istituzione dell'Albo, i seguenti criteri di tipo generale:

1. nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una commissione giudicatrice costituita ordinariamente da n. 3 (tre) componenti, compreso il Presidente;
2. la commissione giudicatrice deve essere composta in prevalenza da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
3. i commissari sono selezionati tra i dipendenti della Società, ove siano presenti in organico adeguate professionalità in numero sufficiente; ovvero, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, sono scelti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del RUP, tra professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza nel settore oggetto dell'affidamento, con un criterio di rotazione; ovvero tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici;



**C.B.B.O.**

ambiente e territorio

4. i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico/amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
5. la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire da parte del Consiglio di Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e prima del conferimento dell'incarico e che occorre accertare l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice;
6. pubblicazione sul sito della Società, Amministrazione trasparente e trasmissione al Consiglio di Amministrazione.

Ghedi, 05.02.2018

Il Direttore Generale  
in qualità di responsabile della trasparenza e della prevenzione della Corruzione